

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1373/70 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1970

che stabilisce modalità comuni d'applicazione per il regime dei titoli di importazione e di esportazione e dei certificati di fissazione anticipata relativi a prodotti agricoli soggetti ad un regime di prezzo unico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 17, paragrafo 3, e l'articolo 18, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia ⁽³⁾, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽⁴⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, l'articolo 16, paragrafo 6, e l'articolo 24,

visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽⁵⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 436/70 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, e l'articolo 15,

visto il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione dell'olio d'oliva ⁽⁷⁾, modi-

ficato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 18/69 ⁽⁸⁾ in particolare l'articolo 11,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽⁹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 5, l'articolo 17, paragrafo 6 e l'articolo 25,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁰⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, l'articolo 17, paragrafo 4, e l'articolo 38,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 17, paragrafo 4, e l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹²⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, e l'articolo 25,

visto il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili ⁽¹³⁾, modificato per ultimo dal regola-

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 10. 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 197 del 29.10. 1966, pag. 3393/66.

⁽⁴⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽⁵⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.

⁽⁶⁾ GU n. L 55 del 10. 3. 1970, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67.

⁽⁸⁾ GU n. L 3 del 7. 1. 1969, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽¹²⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽¹³⁾ GU n. L 153 del 10. 7. 1968, pag. 8.

mento (CEE) n. 1253/70, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 13,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo alle disposizioni complementari sulle organizzazioni comuni del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1253/70, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che la regolamentazione comunitaria relativa ai vari settori compresi nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli dispone che a partire dal 1^o gennaio 1971 i titoli d'importazione e di esportazione ed i certificati di fissazione anticipata sono validi per un'operazione effettuata nella Comunità; che l'entrata in vigore di tale norma rende necessaria l'armonizzazione delle disposizioni attuali e l'adozione di disposizioni comuni relative alle condizioni di compilazione e di utilizzazione di detti titoli, all'istituzione di formulari comunitari e all'attuazione di metodi di collaborazione amministrativa tra gli Stati membri;

considerando che, tenuto conto delle consuetudini esistenti nel commercio internazionale dei prodotti o delle merci in questione, è opportuno ammettere una certa tolleranza in ordine alla quantità dei prodotti importati od esportati rispetto a quella indicata nel titolo;

considerando che i regolamenti comunitari con cui sono stati istituiti i titoli di importazione ed esportazione dispongono che qualsiasi importazione nella Comunità o qualsiasi esportazione fuori di quest'ultima è soggetta alla presentazione di detti titoli; che, di conseguenza, è opportuno precisare il campo d'applicazione di questi ultimi, escludendo le operazioni che non costituiscono importazioni o esportazioni in senso stretto; che tali esclusioni non concernono i regimi speciali relativi a talune organizzazioni di mercato che prevedono per l'importazione un regime particolare di controllo doganale;

considerando che i regolamenti comunitari con cui sono stati istituiti i titoli suddetti dispongono che il rilascio di questi ultimi è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale per garantire l'impegno di importare o d'esportare durante il periodo di validità dei titoli stessi; che è opportuno interpretare uniformemente questi due concetti di importazione e d'esportazione;

considerando che le esportazioni o le importazioni occasionali di piccoli quantitativi di prodotti o merci non hanno alcun carattere economico e possono rappresentare eventualmente un aggravio di lavoro per le amministrazioni competenti; che è opportuno non esigere per queste operazioni un deposito cauzionale;

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

considerando che, ai fini di una retta gestione amministrativa, i titoli e gli estratti non possono essere modificati dopo il rilascio; che nondimeno, in caso di dubbio riguardante un errore imputabile all'organismo emittente e vertente sulle diciture figuranti nel titolo o nell'estratto, è opportuno istituire una procedura che consenta il ritiro dei titoli ed estratti erronei ed il rilascio di titoli opportunamente corretti;

considerando che, dalle disposizioni contenute nel regolamento n. 1041/67/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1967, che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti sottoposti ad un regime di prezzo unico ⁽²⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2586/69 ⁽³⁾, risulta che l'esportazione ha avuto luogo quando i prodotti per i quali sono state assolte le formalità hanno lasciato il territorio geografico della Comunità o raggiunto la loro destinazione, ma che, per ragioni d'ordine amministrativo, il giorno dell'esportazione è il giorno dell'espletamento delle formalità doganali d'esportazione agli effetti della determinazione del tasso della restituzione; che, in caso di operazioni effettuate nel quadro di uno dei regimi istituiti dal regolamento (CEE) n. 441/69 del Consiglio, del 4 marzo 1969, che stabilisce le norme generali complementari concernenti la concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti soggetti ad un regime di prezzi unici, esportati allo stato naturale e sotto forma di talune merci non comprese nell'allegato II del trattato ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1905/69 ⁽⁵⁾, l'esportazione si considera realizzata, dal punto di vista della validità dei titoli, il giorno in cui i prodotti o le merci di cui trattasi sono state sottoposte ad uno dei regimi sopra indicati; che, per le medesime ragioni, nel quadro del presente regolamento, è opportuno prendere in considerazione i medesimi criteri da applicare per analogia;

considerando che i regolamenti comunitari con cui sono stati istituiti i titoli di cui sopra impongono che il deposito cauzionale venga incamerato in tutto o in parte se, durante il periodo di validità del titolo, l'importazione o l'esportazione non è stata realizzata o è stata realizzata solo parzialmente; che occorre precisare le disposizioni applicabili in materia, specie in caso di mancata esecuzione degli impegni assunti per causa di forza maggiore;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi ai pareri espressi dai Comitati di gestione per i grassi, i cereali, la carne di pollame e le uova, lo zucchero, il latte e i prodotti lattiero-caseari, le carni bovine, i prodotti trasformati a base di ortofruttili, il vino,

⁽²⁾ GU n. 314 del 23. 12. 1967, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 322 del 24. 12. 1969, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 59 del 10. 3. 1969, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 247 del 1^o. 10. 1969, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce, fatte salve le deroghe previste dalla regolamentazione comunitaria specifica di taluni prodotti, le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione e dei certificati di fissazione anticipata, in appresso denominati « titoli », istituito dagli articoli seguenti:

- articolo 17 del regolamento n. 136/66/CEE,
- articolo 12 del regolamento n. 120/67/CEE,
- articolo 10 del regolamento n. 359/67/CEE,
- articolo 15 bis del regolamento n. 175/67/CEE ⁽¹⁾,
- articolo 11 del regolamento n. 1009/67/CEE,
- articolo 13 del regolamento (CEE) n. 804/68,
- articolo 15 del regolamento (CEE) n. 805/68,
- articolo 6 del regolamento (CEE) n. 865/68,
- articolo 6 del regolamento (CEE) n. 204/69 ⁽²⁾,
- articolo 8 del regolamento (CEE) n. 816/70.

Articolo 2

1. Il titolo d'importazione o di esportazione autorizza ed obbliga rispettivamente ad importare o ad esportare la quantità netta del prodotto designata durante il periodo di validità di esso titolo e comporta o può, secondo i casi, comportare la fissazione anticipata del tasso del prelievo o della restituzione secondo le modalità stabilite dalla regolamentazione relativa ai singoli settori di prodotti.

2. Il titolo di fissazione anticipata obbliga, secondo i casi, ad importare o ad esportare, durante il periodo di validità di esso titolo, la quantità netta di prodotto designata.

Il titolo di fissazione anticipata di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 204/69 obbliga ad esportare, durante il suo periodo di validità, sotto forma di una o più merci indicate nell'allegato B o nell'allegato C di tale regolamento e designate nel titolo stesso, la quantità in esso indicata del prodotto di base di cui all'allegato A del suddetto regolamento.

3. I titoli obbligano ad importare dal paese o dal gruppo di paesi o ad esportare verso il paese o il gruppo di paesi indicati nel titolo, nei casi di cui

all'articolo 17 e nei casi in cui tale obbligo è previsto dalla regolamentazione comunitaria specifica di ciascun settore oggetto di organizzazione comune.

4. Allorchè la quantità importata od esportata supera del 5% al massimo la quantità indicata nel titolo, essa è considerata importata o esportata in base a quest'ultimo.

5. Allorchè la quantità importata o esportata è inferiore del 5% al massimo alla quantità indicata nel titolo, l'obbligo di importare o di esportare è considerato adempiuto.

Articolo 3

Gli obblighi derivanti dai titoli non sono trasmissibili. I diritti derivanti dai titoli sono trasmissibili dal titolare durante il periodo di validità degli stessi. La trasmissione può intervenire a favore di un solo cessionario per ogni titolo o per ogni estratto e si riferisce alle quantità non ancora imputate sul titolo o sull'estratto.

Gli effetti della trasmissione decorrono dall'iscrizione sul titolo o, eventualmente, sull'estratto, a cura dell'organismo emittente, del nome e dell'indirizzo del cessionario e della data di iscrizione, autenticata mediante apposizione del timbro dell'organismo.

L'iscrizione ha luogo su richiesta del titolare. Il cessionario non può trasmettere il diritto né retrocederlo al titolare.

Articolo 4

1. Nessun titolo è richiesto per prodotti che non sono oggetto di un'immissione in libera pratica nella Comunità o per le quali l'esportazione rappresenta la fase conclusiva di un regime che ha consentito la loro importazione in sospensione dei dazi doganali, delle tasse di effetto equivalente o dei prelievi agricoli applicabili.

2. Tuttavia, al momento dell'esportazione di prodotti o di merci composte che beneficiano di una restituzione all'esportazione per uno o più dei loro componenti, agli effetti dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, si prende in considerazione solo la situazione doganale di ciascuno di detti componenti.

Articolo 5

1. Le domande di titoli devono essere inviate o presentate all'organismo competente a mezzo formu-

⁽¹⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2610/67.

⁽²⁾ GU n. L 29 del 5. 2. 1969, pag. 1.

lari stampati, compilati conformemente all'articolo 12, pena la non ricevibilità.

Tuttavia, esse possono essere inviate all'organismo competente a mezzo telegramma o per telex. In tal caso, pena il rigetto, le domande devono contenere tutti gli elementi che avrebbero dovuto figurare nel formulario se questo fosse stato utilizzato. Inoltre, gli Stati membri possono prescrivere che al telegramma o al telex faccia seguito una domanda conforme al comma precedente. Tale prescrizione non pregiudica la validità della domanda mediante telegramma o telex.

Le domande contenenti condizioni non previste dalla regolamentazione comunitaria sono rigettate.

2. La domanda di titolo è rigettata se il deposito cauzionale non è effettuato o comprovato presso l'organismo competente il giorno della presentazione della domanda stessa, entro le ore 16, ovvero, qualora la prova sia trasmessa per telegramma, se questo è registrato presso l'ufficio telegrafico trasmittente dopo le ore 16 o, pur essendo registrato entro le ore 16, pervenga all'organismo competente dopo le ore 17,30.

3. La revoca della domanda di titolo può essere fatta mediante lettera, telegramma o telex.

La domanda di titolo non è più revocabile dopo le ore 16 del giorno della presentazione; la revoca effettuata mediante telegramma non è valida se il telegramma è stato registrato presso l'ufficio telegrafico trasmittente dopo le ore 16 o, pur essendo stato registrato entro le ore 16, è pervenuto all'organismo competente dopo le ore 17,30.

4. Il deposito cauzionale è costituito, a scelta del richiedente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel quale è chiesto il titolo.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri, le categorie di istituti autorizzati a prestare garanzia ed i criteri di cui al comma precedente.

La cauzione non è richiesta se l'importo totale della cauzione per un titolo è inferiore a 2 u.c.

Articolo 6

1. Per giorno di presentazione della domanda di titolo s'intende:

- a) se la domanda è presentata direttamente presso l'organismo competente, il giorno della presentazione, purchè questa abbia luogo entro le ore 16,00;
- b) se la domanda è inviata a mezzo lettera o telex, il giorno della ricezione da parte dell'organismo competente, purchè questa sia avvenuta entro le ore 16,00;
- c) se la domanda è inviata a mezzo telegramma, il giorno della ricezione da parte dell'organismo competente, purchè il telegramma sia registrato presso l'ufficio telegrafico trasmittente entro le ore 16,00 e pervenga all'organismo competente entro le ore 17,30.

2. Le domande di titolo pervenute in un giorno non lavorativo per l'organismo competente ovvero in un giorno lavorativo per quest'ultimo, ma dopo le ore di cui al paragrafo 1, si considerano presentate il primo giorno lavorativo seguente la loro ricezione.

Le domande di titolo di importazione o di esportazione comportanti una domanda di fissazione anticipata del prelievo o della restituzione o le domande di titolo di fissazione anticipata inviate a mezzo telegramma, conformemente al paragrafo 1, lettera c), e pervenute dopo le ore 17,30 sono rigettate qualora il richiedente non abbia precisato nel telegramma che, in caso di ritardo di quest'ultimo, intendeva chiedere la fissazione anticipata dell'importo del prelievo o della restituzione valido il primo giorno lavorativo seguente la ricezione del telegramma. Questa precisazione è data con la dicitura « senza riserva ».

Le domande inviate a mezzo telegramma registrato presso l'ufficio telegrafico trasmittente dopo le ore 16,00 si considerano presentate il giorno lavorativo seguente anche se pervenute il giorno della loro trasmissione; se invece esse sono pervenute in un altro giorno, si applicano le norme sopra previste per il giorno della presentazione a mezzo telegramma.

3. Le ore limite di cui al presente articolo sono ritardate di un'ora in Italia durante il periodo di applicazione in tale Stato membro dell'ora legale.

4. Ai sensi del presente articolo, il sabato è considerato giorno non lavorativo.

Articolo 7

Se la domanda di titolo, la prova del deposito cauzionale o la revoca della domanda di titolo sono trasmesse per telegramma e questo, pur essendo registrato entro le ore 16, non perviene all'organismo

competente entro le ore 17,30 per un caso di forza maggiore, detto organismo può decidere di non tener conto del ritardo dovuto a tale circostanza.

Se un organismo riconosce un caso di forza maggiore, lo Stato membro da cui esso dipende ne avverte immediatamente la Commissione che ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 8

1. Ai fini della determinazione della loro durata di validità, i titoli si considerano rilasciati il giorno del deposito della domanda.

2. I titoli sono compilati in almeno due esemplari, di cui il primo, detto esemplare per il titolare, e recante il n. 1, è rilasciato senza indugio al richiedente, e il secondo, detto esemplare per l'organismo emittente e recante il n. 2, rimane presso l'organismo stesso.

L'esemplare n. 1 del titolo viene presentato all'ufficio dove vengono espletate:

- a) nel caso di un titolo d'importazione o di fissazione anticipata del prelievo, le formalità doganali d'importazione;
- b) nel caso di un titolo d'esportazione o di fissazione anticipata della restituzione, le formalità doganali relative:
 - all'esportazione fuori della Comunità o
 - ad una delle consegne previste dall'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/CEE;
 - all'assoggettamento ad uno dei regimi previsti dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 441/69.

Dopo imputazione ed apposizione del visto da parte del suddetto ufficio, l'esemplare n. 1 del titolo viene consegnato all'interessato.

Articolo 9

1. Su richiesta del titolare o del cessionario e su presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo, gli organismi competenti degli Stati membri possono rilasciare uno o più estratti di questo titolo.

Gli estratti sono compilati in almeno due esemplari, di cui il primo, detto esemplare per il titolare e recante il n. 1 è rilasciato al richiedente ed il secondo, detto esemplare per l'organismo emittente e recante il n. 2, rimane presso l'organismo stesso.

L'organismo emittente dell'estratto imputa all'esemplare n. 1 del titolo la quantità per la quale ha rilasciato l'estratto, aumentata della tolleranza. In tal caso, accanto alla quantità indicata nell'esemplare n. 1 del titolo, è apposta la dicitura « estratto ».

2. Gli estratti dei titoli producono gli stessi effetti dei relativi titoli limitatamente alla quantità per la quale sono stati rilasciati. Tuttavia, un estratto di titolo non può dar luogo al rilascio di un altro estratto.

3. Gli esemplari n. 1 degli estratti utilizzati o scaduti vengono consegnati dal titolare all'organismo emittente del titolo insieme all'esemplare n. 1 del relativo titolo, affinché l'organismo possa correggere le imputazioni contenute nell'esemplare n. 1 del titolo sulla base delle imputazioni che figurano sugli esemplari n. 1 degli estratti.

Articolo 10

1. Le diciture che figurano sui titoli o sugli estratti dei titoli non possono essere modificate dopo il rilascio.

2. In caso di dubbio quando all'esattezza delle indicazioni che figurano sul titolo o sull'estratto, il titolo o l'estratto viene rinviato all'organismo emittente del titolo su iniziativa dell'interessato o del servizio competente dello Stato membro interessato.

Se l'organismo emittente del titolo ritiene che ricorrano le condizioni per una rettifica, procede al ritiro dell'estratto o del titolo e degli estratti precedentemente rilasciati ed emette senza indugio un estratto corretto ovvero un titolo e gli estratti corrispondenti corretti. Su questi nuovi documenti, recanti la menzione « titolo corretto il ... » o « estratto corretto il ... » su ogni esemplare, sono riportate, eventualmente, le imputazioni precedenti.

Se l'organismo emittente non ritiene necessario modificare il titolo o l'estratto, appone su di esso la dicitura « verificato il ... » ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1373/70 e il proprio timbro.

3. Il titolare è tenuto a consegnare il titolo e gli estratti all'organismo emittente su richiesta di quest'ultimo.

Nei casi in cui i servizi nazionali competenti rinviando o trattengono il documento contestato ai sensi del presente articolo, su richiesta dell'interessato essi rilasciano a quest'ultimo un'apposita ricevuta.

Articolo 11

Qualora nei titoli o negli estratti lo spazio riservato alle imputazioni risulti insufficiente, le autorità che procedono alle imputazioni possono aggiungervi un'appendice contenente le caselle di imputazione previste sul retro dell'esemplare n. 1 dei titoli o dei relativi estratti. Le autorità che procedono all'importazione appongono il loro timbro per metà sui titoli o sui relativi estratti e per l'altra metà sull'appendice.

Articolo 12

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, le domande di titoli, i titoli e gli estratti dei titoli devono essere compilati su formulari conformi ai modelli allegati al presente regolamento; i formulari devono essere compilati in conformità alle indicazioni che vi figurano ed alle disposizioni comunitarie specifiche a ciascun settore dell'organizzazione comune.

2. I formulari dei titoli hanno la forma di blocchetti composti, nell'ordine, dall'esemplare n. 1, dall'esemplare n. 2, dalla domanda nonché dagli eventuali esemplari supplementari del titolo.

Tuttavia, gli Stati membri possono prescrivere che i richiedenti compilino le sole domande anziché i blocchetti di cui al comma precedente.

I formulari degli estratti di titoli hanno la forma di blocchetti composti, nell'ordine, dall'esemplare n. 1 e dall'esemplare n. 2.

3. I formulari, comprese le appendici, sono stampati su carta bianca non contenente paste meccaniche, collata per scrittura, del peso compreso tra 55 e 65 grammi al metro quadrato. Il loro formato è di 210 × 297 mm, l'interlinea dattilografica di 4,24 mm (1/6 di pollice); la disposizione dei formulari deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce degli esemplari n. 1 e la faccia delle appendici sulla quale devono figurare le imputazioni recano inoltre stampato un fondo arabescato che renda palese qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. Detto fondo arabescato è di colore verde per i formulari relativi all'importazione e di colore bistro per i formulari relativi all'esportazione.

4. La stampa dei formulari è curata dagli Stati membri. I formulari possono anche essere stampati da tipografie riconosciute dallo Stato membro nel quale

sono stabilite. In questo caso, nei singoli formulari deve essere fatta menzione di tale riconoscimento.

Ogni formulario deve recare l'indicazione del nome e dell'indirizzo della tipografia od una sigla che ne permetta l'identificazione, nonché, salvo per quanto riguarda la domanda e le appendici, un numero distintivo di serie. Il numero deve essere preceduto dalle seguenti lettere, a seconda del paese che ha rilasciato il documento: B per il Belgio, D per la Germania, F per la Francia, I per l'Italia, L per il Lussemburgo e NL per i Paesi Bassi.

Al momento dell'emissione, i titoli e gli estratti possono recare un numero di rilascio assegnato dall'organismo emittente.

5. Le domande, i titoli e gli estratti devono essere riempiti a macchina. Essi devono essere stampati e riempiti in una delle lingue ufficiali della Comunità, designata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale sono rilasciati.

6. Le impronte dei timbri degli organismi emittenti e delle autorità che procedono all'imputazione devono essere applicate con timbro metallico, preferibilmente in acciaio. Tuttavia, il timbro degli organismi emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute a mezzo perforazione.

7. All'occorrenza, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono esigere la traduzione dei titoli nonché dei relativi estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.

Articolo 13

Quando sussistono dubbi in merito all'autenticità del titolo, dell'estratto di titolo o delle diciture e dei visti che vi figurano, i competenti servizi nazionali rinviano il documento contestato o una sua fotocopia alle autorità interessate ai fini di un controllo. Questa procedura può essere applicata anche a titolo di sondaggio; in tal caso viene rinviata solo una fotocopia del documento.

Se i servizi nazionali competenti rinviano il documento contestato conformemente al comma precedente, su richiesta dell'interessato essi rilasciano a quest'ultimo una ricevuta.

Articolo 14

1. Le autorità competenti degli Stati membri si comunicano reciprocamente, nella misura necessaria alla regolare applicazione del presente regolamento,

le informazioni relative ai titoli e agli estratti nonché alle irregolarità ed alle infrazioni che li riguardano.

2. Ogni trimestre gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco compilato per settore dell'organizzazione comune di mercato e concernente il numero e la natura delle irregolarità e delle infrazioni di cui sono venuti a conoscenza nel trimestre precedente.

3. I titoli e gli estratti regolarmente rilasciati, nonché le diciture e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro producono, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati e delle diciture e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco e gli indirizzi degli organismi competenti per l'emissione dei titoli e degli estratti, per la riscossione dei prelievi e per il pagamento delle restituzioni. La Commissione pubblica tali dati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Gli Stati membri trasmettono inoltre alla Commissione le impronte dei timbri ufficiali e, se del caso, dei timbri a secco delle autorità competenti. La Commissione ne informa immediatamente gli altri Stati membri.

Articolo 15

1. Per quanto riguarda il periodo di validità dei titoli:

- a) l'obbligo di importare è considerato come adempiuto e il diritto all'importazione in base al titolo come utilizzato, il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, lettera a);
- b) l'obbligo di esportare è considerato come adempiuto e il diritto all'esportazione in base al titolo come utilizzato, il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, lettera b).

2. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato alla presentazione della prova:

- a) per l'importazione: dell'espletamento delle formalità doganali di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), relative al prodotto in causa;
- b) per l'esportazione: dell'espletamento delle formalità doganali, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), relative al prodotto in causa; inoltre, se si tratta di esportazione fuori

della Comunità o di consegna ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/CEE, bisogna addurre la prova che il prodotto ha, secondo i casi, lasciato il territorio geografico della Comunità, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento sopra indicato, o ha raggiunto la sua destinazione ai sensi dell'articolo 2 di detto regolamento.

3. Le prove di cui al paragrafo 2 sono fornite secondo le seguenti modalità:

- a) nei casi previsti dal paragrafo 2, lettera a), con la produzione dell'esemplare n. 1 del titolo e, se del caso, dell'esemplare n. 1 del o degli estratti dei titoli vistati conformemente all'articolo 8;
- b) nei casi previsti dal paragrafo 2, lettera b), con la produzione dell'esemplare n. 1 del titolo e, se del caso, dell'esemplare n. 1 del o degli estratti dei titoli vistati conformemente all'articolo 8.

Inoltre, se si tratta di esportazione fuori della Comunità o di consegna per una destinazione ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/CEE, è richiesta la presentazione di una prova complementare. Detta prova è lasciata alla discrezione dello Stato membro interessato nei casi in cui l'emissione del titolo, l'adempimento delle formalità previste dall'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), e l'uscita dal territorio geografico della Comunità ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 1041/67/CEE o l'arrivo a destinazione ai sensi dell'articolo 2 di detto regolamento abbiano luogo nel medesimo Stato membro. Negli altri casi, la prova complementare è fornita mediante presentazione del o degli esemplari di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69⁽¹⁾; in questi ultimi casi, una copia o una fotocopia, certificate conformi dai servizi competenti, dell'esemplare o degli esemplari di controllo rinviati conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2315/69, vengono consegnate o inviate senza indugio all'interessato per essere presentate all'organismo emittente del titolo. Qualora l'emissione del titolo e l'adempimento delle formalità di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), abbiano luogo nel medesimo Stato membro, quest'ultimo può prescrivere che la presentazione della copia o della fotocopia all'organismo emittente abbia luogo per via amministrativa.

4. In caso di perdita del titolo o dell'estratto, gli organismi emittenti possono, a titolo eccezionale, rilasciare all'interessato un duplicato di detti documenti, compilato e vistato come i documenti originali

⁽¹⁾ GU n. L 295 del 24. 11. 1969, pag. 14.

e recante chiaramente la dicitura « duplicato » su ciascun esemplare.

I duplicati non possono essere presentati per le operazioni d'importazione o di esportazione.

5. Ai sensi del presente regolamento, si considera come:

- a) giorno di espletamento delle formalità doganali di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), il giorno in cui l'ufficio doganale accetta l'atto mediante il quale il dichiarante manifesta la volontà di procedere all'immissione in libera pratica dei prodotti in causa, ovvero, quando i prodotti possono essere immessi in libera pratica senza tale manifestazione di volontà, il giorno in cui i prodotti sono stati immessi in libera pratica;
- b) giorno di espletamento delle formalità doganali di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), il giorno in cui l'ufficio doganale accetta l'atto mediante il quale il dichiarante manifesta la volontà
 - di esportare i prodotti in causa ed a decorrere dal quale detti prodotti sono sottoposti a controllo doganale fino all'uscita dalla Comunità, ovvero, quando si tratta di uno dei casi di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/CEE, fino a che non siano giunti a destinazione, o
 - di mettere i prodotti sotto controllo doganale ai fini del loro assoggettamento ad uno dei regimi previsti dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 441/69.

Articolo 16

1. Lo svincolo del deposito cauzionale ha luogo non appena sono state fornite le prove di cui all'articolo 15, paragrafi 2 e 3.

2. Fatto salvo il disposto degli articoli 17 e 18, se l'obbligo di importare o di esportare non è adempiuto, il deposito cauzionale è incamerato in misura pari alla differenza tra:

- a) il 95% della quantità netta indicata nel titolo e
- b) la quantità netta effettivamente importata o esportata.

Tuttavia, se la quantità netta importata o esportata è inferiore al 5% della quantità netta indicata nel titolo, il deposito cauzionale viene incamerato totalmente.

3. Su richiesta del titolare, gli Stati membri possono svincolare il deposito cauzionale in forma frazionata ed in proporzione alle quantità di prodotti per le quali sono state fornite le prove di cui all'articolo 15,

paragrafi 2 e 3, sempre che sia stata fornita la prova che è stata importata o esportata una quantità uguale almeno al 5% della quantità netta indicata nel titolo.

Articolo 17

1. Se il titolo di esportazione o di fissazione anticipata è richiesto per una gara indetta in un paese terzo importatore, il titolo viene rilasciato solo per i quantitativi aggiudicati al richiedente. Il titolo viene rilasciato solo per la gara in causa e deve recarne debita menzione. Il deposito cauzionale corrispondente al saldo viene svincolato.

2. Il richiedente prova con documenti idonei la propria partecipazione alla gara e la non accettazione totale o parziale dell'offerta.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano soltanto se il richiedente ha presentato una domanda di titolo abbinata ad una domanda di fissazione anticipata della restituzione valida per il paese terzo in cui ha luogo la gara e indicante:

- a) se del caso, la data ultima per la presentazione delle offerte;
- b) il paese terzo importatore e l'organismo che ha indetto la gara.

4. Sono considerati gare gli inviti non confidenziali, emananti da enti pubblici dei paesi terzi o da organismi internazionali di diritto pubblico, a presentare, entro un dato termine, offerte la cui accettazione viene decisa dai suddetti enti o organismi.

Articolo 18

1. Se, per causa di forza maggiore, l'importazione o l'esportazione non può essere effettuata nel periodo di validità del titolo, lo Stato membro emittente decide, su domanda del titolare, l'annullamento dell'obbligo di importare o di esportare e quindi lo svincolo del deposito cauzionale oppure la proroga della validità del titolo per il periodo ritenuto necessario in relazione alle circostanze addotte. La proroga può essere accordata dopo la cessazione della validità del titolo.

La decisione d'annullamento o di proroga è limitata alla quantità che, per causa di forza maggiore, non ha potuto essere importata o esportata.

In caso di proroga, sul titolo e, se del caso, sui relativi estratti è apposto il visto dell'organismo emittente e sono apportati gli adattamenti necessari.

2. Se vien fatta valere come causa di forza maggiore una circostanza riguardante il paese di provenienza o, in caso d'importazione, il paese di destinazione, tale circostanza può essere ammessa soltanto se i paesi di provenienza o di destinazione sono stati indicati tempestivamente all'organismo emittente del titolo. Si considera che l'indicazione del paese di provenienza o del paese di destinazione è avvenuta tempestivamente se, al momento della comunicazione, la causa di forza maggiore non poteva essere ancora prevista dal richiedente.

3. Se l'organismo emittente riconosce una causa di forza maggiore, lo Stato membro da cui esso dipende ne informa immediatamente la Commissione che, a sua volta, ne informa gli altri Stati membri.

4. Il titolare è tenuto a fornire la prova della circostanza considerata come caso di forza maggiore.

Articolo 19

Le disposizioni seguenti sono abrogate:

- a) regolamento n. 174/66/CEE della Commissione, del 7 novembre 1966, relativo ai titoli d'importazione e di esportazione nel settore dell'olio d'oliva ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 38/70 ⁽²⁾:
- articolo 1, primo periodo; articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, paragrafi 1, lettere a), b), c), d), e 2; articolo 6; articolo 6 bis; articolo 6 ter; articolo 7, paragrafo 3; articolo 8; articolo 9;
- b) regolamento n. 473/67/CEE della Commissione, del 21 agosto 1967, relativo ai titoli d'importazione e di esportazione per i cereali, i prodotti trasformati a base di cereali, il riso, le rotture di riso ed i prodotti trasformati a base di riso ⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/70 ⁽⁴⁾:
- articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3; articolo 4; articolo 5, paragrafo 1 e paragrafi 2 b) e c); articolo 6; articolo 7; articolo 8, paragrafo 1, ultimo comma; articolo 8 bis; articolo 9, ad eccezione dell'ultimo comma del paragrafo 1;
- c) regolamento (CEE) n. 836/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo ai titoli di importazione e di esportazione per lo zucchero, le barbabietole da zucchero, il melasso ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 877/69 ⁽⁶⁾:
- articolo 1; articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, paragrafi 1 e 2, lettera a), primo e

secondo trattino, e lettera b); articolo 6; articolo 9; articolo 11, paragrafo 2; articolo 12, paragrafo 1; articolo 13; articolo 14;

- d) regolamento (CEE) n. 1083/68 della Commissione, del 26 luglio 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione relative ai titoli di importazione nel settore delle carni bovine ⁽⁷⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2239/69 ⁽⁸⁾:
- articolo 1; articolo 2, paragrafo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, paragrafo 2; articolo 6, paragrafo 1; articolo 7;
- e) regolamento (CEE) n. 1096/68 della Commissione, del 26 luglio 1968, relativo ai titoli di importazione e di esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 412/69 ⁽¹⁰⁾:
- articolo 2; articolo 3; articolo 5; articolo 6, articolo 7; articolo 8; articolo 9; articolo 10, paragrafo 3; articolo 11; articolo 12;
- f) regolamento (CEE) n. 1128/68 della Commissione, del 30 luglio 1968, relativo al regime di fissazione anticipato dei prelievi o delle restituzioni nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruticoli ⁽¹¹⁾:
- articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4; articolo 5; articolo 6, lettere da a) a d); articolo 7, lettere a), b), c), d), f) e g); articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2; articolo 9;
- g) regolamento (CEE) n. 577/69 della Commissione, del 26 marzo 1969, relativo ai titoli di fissazione anticipata per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato ⁽¹²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 572/70 ⁽¹³⁾:
- articolo 1; articolo 2, primo comma, secondo periodo; articolo 3; articolo 5; articolo 6, primo comma, lettere a), c), e) ed f) ed ultimo comma; articolo 7; articolo 8; articolo 9, paragrafo 1, terzo e quarto comma e paragrafo 2; articolo 10.
- h) regolamento (CEE) n. 570/70 della Commissione, del 26 marzo 1970, che stabilisce le modalità di applicazione per la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova ⁽¹⁴⁾:
- articolo 1; articolo 2; articolo 4; articolo 5; articolo 6; articolo 7, paragrafo 1, secondo e terzo comma, paragrafi 2 e 3; articolo 8.

⁽¹⁾ GU n. 202 del 7. 11. 1966, pag. 3485/66.

⁽²⁾ GU n. L 7 del 10. 1. 1970, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. 78 dell' 8. 4. 1970, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 38.

⁽⁶⁾ GU n. L 114 del 13. 5. 1969, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 11.

⁽⁸⁾ GU n. L 284 del 12. 11. 1969, pag. 6.

⁽⁹⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 2.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1969, pag. 3.

⁽¹¹⁾ GU n. L 187 del 31. 7. 1968, pag. 9.

⁽¹²⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1969, pag. 27.

⁽¹³⁾ GU n. L 70 del 27. 3. 1970, pag. 9.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 70 del 27. 3. 1970, pag. 4.

i) regolamento (CEE) n. 1014/70 della Commissione, del 29 maggio 1970, relativo ai titoli di importazione nel settore vitivinicolo ⁽¹⁾:

articolo 1; articolo 2; articolo 4; articolo 5, numeri 1, 4, 5, 6; articolo 6; articolo 7, paragrafo 2; articolo 8; articolo 9.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il 1^o gennaio 1971.

I titoli rilasciati in base alle domande depositate prima della data indicata al comma precedente restano soggetti alle disposizioni applicabili anteriormente a tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ogni Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1970.

Per la Commissione
Il Presidente
Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 1^o 6. 1970, pag. 3.

C.E.

E.G.

TITOLO D'IMPORTAZIONE O DI PREFISSAZIONE EINFUHLIZENZ ODER VORAUSFESTSETZUNGSBESCHEINIGUNG CERTIFICAT D'IMPORTATION OU DE PREFIXATION INVOER- OF VOORFIXATIECERTIFICAAT				1 Timbro a secco e perforazione dell'organismo emittente ⁽¹⁾ :							
I	A 000000	ESEMPLARE PER IL TITOLARE	I	2							
3a Organismo emittente (nome e indirizzo):				4a Titolare (nome, indirizzo completo e Stato membro):							
3b				4b Diritti ceduti a							
				dal							
5 PRODOTTO DA IMPORTARE											
6 Denominazione commerciale:				7 Designazione secondo la nomenclatura di TDC:							
				8 Numero di TDC:							
				9 N° di statistica ⁽²⁾ :							
				10 Peso netto, volume, ecc. ⁽³⁾ : (in cifre)							
11 Peso netto, volume, etc ⁽³⁾ : (in lettere)											
12 Note particolari:				13 Paese di provenienza: Obbligatorio: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>							
				14 Paese di origine: Obbligatorio: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>							
				15 Richiesta fissazione anticipata: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>							
				16 Importo totale della cauzione in moneta nazionale ⁽⁴⁾ :							
17 PRELIEVO PREFISSATO IL											
				PER							
				(in cifre) (unità)							
18 Mese e anno	19 Importo totale in moneta nazionale ⁽⁴⁾			18 Mese e anno	19 Importo totale in moneta nazionale ⁽⁴⁾			18 Mese e anno	19 Importo totale in moneta nazionale ⁽⁴⁾		
20 Condizioni particolari:											
21 Ultimo giorno di validità:						22 Tolleranza: ...% in più					
23 Validità prorogata fino al						25 Rilasciato a					
per ⁽⁵⁾ :						con il N°					
A						, il					
24 Timbro e firma dell'organismo emittente:						26 Timbro e firma dell'organismo emittente:					

(1) Da riempire se la casella 26 non è utilizzata.

(2) Da riempire secondo la regolamentazione dello Stato membro di emissione; questa menzione non riguarda la validità del titolo.

(3) Con indicazione dell'unità.

(4) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 paragrafo 2, dell'articolo 2 paragrafo 2 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1134/68.

(5) Peso netto, volume, ecc. con indicazione dell'unità.

27 IMPUTAZIONI

28 Peso netto, volume, ecc. (con indicazione dell'unità)		31 Documento doganale (modello e N°) o „Estratto N°...” e data d'imputazione	32 Nome, Stato membro, timbro e firma dell'autorità d'imputazione
29 In cifre ⁽¹⁾	30 In lettere per la quantità imputata		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

⁽¹⁾ Parte 1 per la quantità disponibile, parte 2 per la quantità imputata.

C.E.

E.G.

TITOLO D'IMPORTAZIONE O DI PREFISSAZIONE EINFUHLIZENZ ODER VORAUSFESTSETZUNGSBESCHEINIGUNG CERTIFICAT D'IMPORTATION OU DE PREFIXATION INVOER- OF VOORFIXATIECERTIFICAAT				1 Timbro a secco e perforazione dell'organismo emittente ⁽¹⁾ :								
I	A 000000	ESEMPLARE PER L'ORGANISMO EMITTENTE	2	2								
3a Organismo emittente (nome e indirizzo):				4a Titolare (nome, indirizzo completo e Stato membro):								
3b				4b Diritti ceduti a								
				dal <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td></tr></table>								
5 PRODOTTO DA IMPORTARE												
6 Denominazione commerciale:			7 Designazione secondo la nomenclatura di TDC:									
			8 Numero di TDC:									
			9 N° di statistica ⁽²⁾ :									
			10 Peso netto, volume, ecc. ⁽³⁾ : (in cifre)									
11 Peso netto, volume, etc ⁽³⁾ : (in lettere)												
12 Note particolari:			13 Paese di provenienza: Obbligatorio: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>									
			14 Paese di origine: Obbligatorio: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>									
			15 Richiesta fissazione anticipata: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>									
			16 Importo totale della cauzione in moneta nazionale ⁽⁴⁾ :									
17 PRELIEVO PREFISSATO IL <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td></tr></table> PER <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td></tr></table> (in cifre) (unità)												
18 Mese e anno	19 Importo totale in moneta nazionale ⁽⁴⁾	18 Mese e anno	19 Importo totale in moneta nazionale ⁽⁴⁾	18 Mese e anno	19 Importo totale in moneta nazionale ⁽⁴⁾							
20 Condizioni particolari:												
21 Ultimo giorno di validità:			22 Tolleranza: ...% in più									
23 Validità prorogata fino al <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td></tr></table> compreso per ⁽⁵⁾ :						25 Rilasciato a _____, il <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td></tr></table> con il N° _____						
A _____, il <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td></tr></table>						26 Timbro e firma dell'organismo emittente:						
24 Timbro e firma dell'organismo emittente:												

⁽¹⁾ Da riempire se la casella 26 non è utilizzata.⁽²⁾ Da riempire secondo la regolamentazione dello Stato membro di emissione; questa menzione non riguarda la validità del titolo.⁽³⁾ Con indicazione dell'unità.⁽⁴⁾ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 paragrafo 2, dell'articolo 2 paragrafo 2 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1134/68.⁽⁵⁾ Peso netto, volume, ecc. con indicazione dell'unità.

C.E.

E.G.

TITOLO D'IMPORTAZIONE O DI PREFISSAZIONE EINFUHLIZENZ ODER VORAUSFESTSETZUNGSBESCHEINIGUNG CERTIFICAT D'IMPORTATION OU DE PREFIXATION INVOER- OF VOORFIXATIECERTIFICAAT		1	
DOMANDA		2	
3a Organismo emittente (nome e indirizzo):		4a Richiedente (nome, indirizzo completo e Stato membro):	
3b		4b	
5 PRODOTTO DA IMPORTARE			
6 Denominazione commerciale:		7 Designazione secondo la nomenclatura di TDC:	
		8 Numero di TDC:	
		9 Numero di statistica ⁽¹⁾ :	
		10 Peso netto, volume, ecc. ⁽²⁾ : (in cifre)	
11 Peso netto, volume, ecc. ⁽²⁾ : (in lettere)			
12 Note particolari:		13 Paese di provenienza: Obbligatorio: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
		14 Paese di origine: Obbligatorio: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
		15 Richiesta fissazione anticipata: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
		16 Importo totale della cauzione in moneta nazionale: ⁽³⁾	
Fatto a _____, il _____			
_____ Firma del richiedente			

⁽¹⁾ Da riempire secondo la regolamentazione dello Stato membro di emissione; questa menzione non riguarda la validità del titolo.

⁽²⁾ Con indicazione dell'unità.

⁽³⁾ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 paragrafo 2, dell'articolo 2 paragrafo 2 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1134/68.

C.E.

E.G.

TITOLO D'IMPORTAZIONE O DI PREFISSAZIONE EINFUHLIZENZ ODER VORAUSFESTSETZUNGSBESCHEINIGUNG CERTIFICAT D'IMPORTATION OU DE PREFIXATION INVOER- OF VOORFIXATIECERTIFICAAT				1 Timbro a secco e perforazione dell'organismo emittente ⁽¹⁾ :																
I	A 000000	ESEMPLARE PER IL TITOLARE		I	2 Estratto del titolo N°															
3a Organismo emittente dell'estratto (nome e indirizzo):				4a Titolare (nome, indirizzo completo e Stato membro):																
3b Organismo emittente del titolo (nome e indirizzo):				4b Diritti ceduti a																
				dal <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>																
5 PRODOTTO DA IMPORTARE																				
6 Denominazione commerciale:		7 Designazione secondo la nomenclatura di TDC:				8 Numero di TDC:														
						9 N° di statistica ⁽²⁾ :														
						10 Peso netto, volume, ecc. ⁽³⁾ : (in cifre)														
11 Peso netto, volume, etc ⁽³⁾ : (in lettere)																				
12 Note particolari:				13 Paese di provenienza: Obbligatorio: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>																
				14 Paese di origine: Obbligatorio: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>																
				15 Richiesta fissazione anticipata: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>																
				16 Importo totale della cauzione in moneta nazionale ⁽⁴⁾ :																
17 PRELIEVO PREFISSATO IL <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> PER <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> (in cifre) (unità)																				
18 Mese e anno	19 Importo totale in moneta nazionale ⁽⁴⁾			18 Mese e anno	19 Importo totale in moneta nazionale ⁽⁴⁾			18 Mese e anno	19 Importo totale in moneta nazionale ⁽⁴⁾											
20 Condizioni particolari:																				
21 Ultimo giorno di validità:						22 Tolleranza: ...% in più														
23 Validità prorogata fino al <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> compreso									25 Rilasciato a <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> , il <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> con il N°											
A <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> , il <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>												26 Timbro e firma dell'organismo emittente:								
24 Timbro e firma dell'organismo emittente del titolo:																				

⁽¹⁾ Da riempire se la casella 26 non è utilizzata.⁽²⁾ Da riempire secondo la regolamentazione dello Stato membro di emissione; questa menzione non riguarda la validità del titolo.⁽³⁾ Con indicazione dell'unità.⁽⁴⁾ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 paragrafo 2, dell'articolo 2 paragrafo 2 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1134/68.⁽⁵⁾ Peso netto, volume, ecc. con indicazione dell'unità.

27 IMPUTAZIONI

28 Peso netto, volume, ecc. (con indicazione dell'unità)		31 Documento doganale (modello e N°) e data d'imputazione	32 Nome, Stato membro, timbro e firma dell'autorità d'imputazione
29 In cifre ⁽¹⁾	30 In lettere per la quantità imputata		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

⁽¹⁾ Parte 1 per la quantità disponibile, parte 2 per la quantità imputata.

C.E.

E.G.

TITOLO D'IMPORTAZIONE O DI PREFISSAZIONE EINFUHLIZENZ ODER VORAUSFESTSETZUNGSBESCHEINIGUNG CERTIFICAT D'IMPORTATION OU DE PREFIXATION INVOER- OF VOORFIXATIECERTIFICAAT				1 Timbro a secco e perforazione dell'organismo emittente ⁽¹⁾ :													
I	A 000000	ESEMPLARE PER L'ORGANISMO EMITTENTE	2	2 Estratto del titolo N°													
3a Organismo emittente dell'estratto (nome e indirizzo):				4a Titolare (nome, indirizzo completo e Stato membro):													
3b Organismo emittente del titolo (nome e indirizzo):				4b Diritti ceduti a													
				dal <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>													
5 PRODOTTO DA IMPORTARE																	
6 Denominazione commerciale:				7 Designazione secondo la nomenclatura di TDC:													
				8 Numero di TDC:													
				9 N° di statistica ⁽²⁾ :													
				10 Peso netto, volume, ecc. ⁽³⁾ : (in cifre)													
11 Peso netto, volume, etc ⁽³⁾ : (in lettere)																	
12 Note particolari:				13 Paese di provenienza: Obbligatorio: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>													
				14 Paese di origine: Obbligatorio: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>													
				15 Richiesta fissazione anticipata: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>													
				16 Importo totale della cauzione in moneta nazionale ⁽⁴⁾ :													
17 PRELIEVO PREFISSATO IL <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> PER <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> (in cifre) (unità)																	
18 Mese e anno	19 Importo totale in moneta nazionale ⁽⁴⁾			18 Mese e anno	19 Importo totale in moneta nazionale ⁽⁴⁾			18 Mese e anno	19 Importo totale in moneta nazionale ⁽⁴⁾								
20 Condizioni particolari:																	
21 Ultimo giorno di validità:						22 Tolleranza: ...% in più											
23 Validità prorogata fino al <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> compreso per ⁽⁵⁾ :									25 Rilasciato a _____, il <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> con il N°								
A _____, il <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>									26 Timbro e firma dell'organismo emittente:								
24 Timbro e firma dell'organismo emittente del titolo:																	

⁽¹⁾ Da riempire se la casella 26 non è utilizzata.⁽²⁾ Da riempire secondo la regolamentazione dello Stato membro di emissione; questa menzione non riguarda la validità del titolo.⁽³⁾ Con indicazione dell'unità.⁽⁴⁾ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 paragrafo 2, dell'articolo 2 paragrafo 2 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1134/68.⁽⁵⁾ Peso netto, volume, ecc. con indicazione dell'unità.

C.E.

E.G.

TITOLO D'ESPORTAZIONE O DI PREFISSAZIONE AUSFUHLIZENZ ODER VORAUSFESTSETZUNGSBESCHEINIGUNG CERTIFICAT D'EXPORTATION OU DE PREFIXATION UITVOER- OF VOORFIXATIECERTIFICAAT				1 Timbro a secco e perforazione dell'organismo emittente ⁽¹⁾ :	
I	A 000000	ESEMPLARE PER IL TITOLARE	I	2	
3a Organismo emittente (nome e indirizzo):			4a Titolare (nome, indirizzo completo e Stato membro):		
3b			4b Diritti ceduti a		
			dal		
5 PRODOTTO DA ESPORTARE					
6 Denominazione commerciale:		7 Designazione secondo la nomenclatura di TDC ⁽²⁾ :		8 Numero di TDC ⁽²⁾ :	
				9 N° di statistica ⁽²⁾ ⁽³⁾ :	
				10 Peso netto, volume, ecc. ⁽⁴⁾ : (in cifre)	
11 Peso netto, volume, ecc. ⁽⁴⁾ : (in lettere)					
12 Note particolari:			13 Paese di destinazione: Obbligatorio: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
			14 Richiesta fissazione anticipata: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
			15 Importo totale della cauzione in moneta nazionale ⁽⁵⁾ :		
			16 Attribuzione richiesta: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
17 RESTITUZIONE PREFISSATA VALIDA IL					
18 Condizioni particolari:					
19 Ultimo giorno di validità:			20 Tolleranza: ...% in più		
21 Validità prorogata fino al per ⁽⁶⁾ :			23 Rilasciato a con il N°		
A , il			24 Timbro e firma dell'organismo emittente:		
22 Timbro e firma dell'organismo emittente:					

⁽¹⁾ Da riempire se la casella 24 non è utilizzata.⁽²⁾ Queste indicazioni si possono riferire a più prodotti nei casi previsti dalla regolamentazione comunitaria.⁽³⁾ Da riempire secondo la regolamentazione dello Stato membro di emissione; questa menzione non riguarda la validità del titolo.⁽⁴⁾ Con indicazione dell'unità.⁽⁵⁾ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 paragrafo 2, dell'articolo 2 paragrafo 2 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1134/68.⁽⁶⁾ Peso netto, volume, ecc. con indicazione dell'unità.

27 IMPUTAZIONI

28 Peso netto, volume, ecc. (con indicazione dell'unità)		31 Regime doganale, documento doganale (modello e N°) o „Estratto N°...“ e data d'imputazione	32 Nome, Stato membro, timbro e firma dell'autorità d'imputazione
29 In cifre ⁽¹⁾	30 In lettere per la quantità imputata		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

⁽¹⁾ Parte 1 per la quantità disponibile, parte 2 per la quantità imputata.

C.E.

E.G.

TITOLO D'ESPORTAZIONE O DI PREFISSAZIONE AUSFUHRLIZENZ ODER VORAUSFESTSETZUNGSBESCHEINIGUNG CERTIFICAT D'EXPORTATION OU DE PREFIXATION UITVOER- OF VOORFIXATIECERTIFICAAT				1 Timbro a secco e perforazione dell'organismo emittente ⁽¹⁾ :										
I	A 000000	ESEMPLARE PER L'ORGANISMO EMITTENTE	2	2										
3a Organismo emittente (nome e indirizzo):			4a Titolare (nome, indirizzo completo e Stato membro):											
3b			4b Diritti ceduti a											
			dal <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>											
5 PRODOTTO DA ESPORTARE														
6 Denominazione commerciale:		7 Designazione secondo la nomenclatura di TDC ⁽²⁾ :		8 Numero di TDC ⁽²⁾ :										
				9 N° di statistica ⁽²⁾ ⁽³⁾ :										
				10 Peso netto, volume, ecc. ⁽⁴⁾ : (in cifre)										
11 Peso netto, volume, ecc. ⁽⁴⁾ : (in lettere)														
12 Note particolari:			13 Paese di destinazione: Obbligatorio: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>											
			14 Richiesta fissazione anticipata: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>											
			15 Importo totale della cauzione in moneta nazionale ⁽⁵⁾ :											
			16 Attribuzione richiesta: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>											
17 RESTITUZIONE PREFISSATA VALIDA IL <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>														
18 Condizioni particolari:														
19 Ultimo giorno di validità:			20 Tolleranza: ...% in più											
21 Validità prorogata fino al <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> compreso per ⁽⁶⁾ :						23 Rilasciato a <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> , il <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> con il N°								
A <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> , il <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>									24 Timbro e firma dell'organismo emittente:					
22 Timbro e firma dell'organismo emittente:														

⁽¹⁾ Da riempire se la casella 24 non è utilizzata.⁽²⁾ Queste indicazioni si possono riferire a più prodotti nei casi previsti dalla regolamentazione comunitaria.⁽³⁾ Da riempire secondo la regolamentazione dello Stato membro di emissione; questa menzione non riguarda la validità del titolo.⁽⁴⁾ Con indicazione dell'unità.⁽⁵⁾ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 paragrafo 2, dell'articolo 2 paragrafo 2 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1134/68.⁽⁶⁾ Peso netto, volume, ecc. con indicazione dell'unità.

C.E.

E.G.

TITOLO D'ESPORTAZIONE O DI PREFISSAZIONE AUSFUHRLIZENZ ODER VORAUSFESTSETZUNGSBESCHEINIGUNG CERTIFICAT D'EXPORTATION OU DE PREFIXATION UITVOER- OF VOORFIXATIECERTIFICAAT		1	
	DOMANDA		2
3a Organismo emittente (nome e indirizzo):		4a Richiedente (nome, indirizzo completo e Stato membro):	
3b		4b	
5 PRODOTTO DA ESPORTARE			
6 Denominazione commerciale:	7 Designazione secondo la nomenclatura di TDC ⁽¹⁾ :	8 Numero di TDC ⁽¹⁾ :	
		9 Numero di statistica ⁽¹⁾ ⁽²⁾ :	
		10 Peso netto, volume, ecc. ⁽³⁾ : (in cifre)	
11 Peso netto, volume, ecc. ⁽³⁾ : (in lettere)			
12 Note particolari:		13 Paese di destinazione: Obbligatorio: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
		14 Richiesta fissazione anticipata: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
		15 Importo totale della cauzione in moneta nazionale ⁽⁴⁾ :	
		16 Attribuzione richiesta: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Fatto a _____, il _____			
_____ Firma del richiedente			

⁽¹⁾ Queste indicazioni si possono riferire a più prodotti nei casi previsti dalla regolamentazione comunitaria.

⁽²⁾ Da riempire secondo la regolamentazione dello Stato membro di emissione; questa menzione non riguarda la validità del titolo.

⁽³⁾ Con indicazione dell'unità.

⁽⁴⁾ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 paragrafo 2, dell'articolo 2 paragrafo 2 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1134/68.

C.E.

E.G.

TITOLO D'ESPORTAZIONE O DI PREFISSAZIONE AUSFUHRLIZENZ ODER VORAUSFESTSETZUNGSBESCHEINIGUNG CERTIFICAT D'EXPORTATION OU DE PREFIXATION UITVOER- OF VOORFIXATIECERTIFICAAT				1 Timbro a secco e perforazione dell'organismo emittente ⁽¹⁾ :	
I	A 000000	ESEMPLARE PER IL TITOLARE	I	2 Estratto del titolo N°	
3a Organismo emittente dell'estratto (nome e indirizzo):			4a Titolare (nome, indirizzo completo e Stato membro):		
3b Organismo emittente del titolo (nome e indirizzo):			4b Diritti ceduti a		
			dal <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
5 PRODOTTO DA ESPORTARE					
6 Denominazione commerciale:		7 Designazione secondo la nomenclatura di TDC ⁽²⁾ :		8 Numero di TDC ⁽²⁾ :	
				9 N° di statistica ⁽²⁾ ⁽³⁾ :	
				10 Peso netto, volume, ecc. ⁽⁴⁾ : (in cifre)	
11 Peso netto, volume, ecc. ⁽⁴⁾ : (in lettere)					
12 Note particolari:			13 Paese di destinazione: Obbligatorio: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
			14 Richiesta fissazione anticipata: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
			15 Importo totale della cauzione in moneta nazionale ⁽⁵⁾ :		
			16 Attribuzione richiesta: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
17 RESTITUZIONE PREFISSATA VALIDA IL <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>					
18 Condizioni particolari:					
19 Ultimo giorno di validità:			20 Tolleranza: ...% in più		
21 Validità prorogata fino al <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> compreso per ⁽⁶⁾ :		23 Rilasciato a <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , il <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> con il N°			
A <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , il <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		24 Timbro e firma dell'organismo emittente:			
22 Timbro e firma dell'organismo emittente del titolo:					

⁽¹⁾ Da riempire se la casella 24 non è utilizzata.⁽²⁾ Queste indicazioni si possono riferire a più prodotti nei casi previsti dalla regolamentazione comunitaria.⁽³⁾ Da riempire secondo la regolamentazione dello Stato membro di emissione; questa menzione non riguarda la validità del titolo.⁽⁴⁾ Con indicazione dell'unità.⁽⁵⁾ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 paragrafo 2, dell'articolo 2 paragrafo 2 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1134/68.⁽⁶⁾ Peso netto, volume, ecc. con indicazione dell'unità.

27 IMPUTAZIONI

28 Peso netto, volume, ecc. (con indicazione dell'unità)		31 Regime doganale, documento doganale (modello e N°) e data d'imputazione	32 Nome, Stato membro, timbro e firma dell'autorità d'imputazione
29 In cifre ⁽¹⁾	30 In lettere per la quantità imputata		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

⁽¹⁾ Parte 1 per la quantità disponibile, parte 2 per la quantità imputata.

33 Unire qui l'eventuale aggiunta

C.E.

E.G.

TITOLO D'ESPORTAZIONE O DI PREFISSAZIONE AUSFUHRLIZENZ ODER VORAUSFESTSETZUNGSBESCHEINIGUNG CERTIFICAT D'EXPORTATION OU DE PREFIXATION UITVOER- OF VOORFIXATIECERTIFICAAT			1 Timbro a secco e perforazione dell'organismo emittente ⁽¹⁾ :								
I	A 000000	ESEMPLARE PER L'ORGANISMO EMITTENTE	2	2 Estratto del titolo N°							
3a Organismo emittente dell'estratto (nome e indirizzo):			4a Titolare (nome, indirizzo completo e Stato membro):								
3b Organismo emittente del titolo (nome e indirizzo):			4b Diritti ceduti a								
			dal <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td></tr></table>								
5 PRODOTTO DA ESPORTARE											
6 Denominazione commerciale:		7 Designazione secondo la nomenclatura di TDC ⁽²⁾ :		8 Numero di TDC ⁽²⁾ :							
				9 N° di statistica ⁽²⁾⁽³⁾ :							
				10 Peso netto, volume, ecc. ⁽⁴⁾ : (in cifre)							
11 Peso netto, volume, ecc. ⁽⁴⁾ : (in lettere)											
12 Note particolari:			13 Paese di destinazione: Obbligatorio: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>								
			14 Richiesta fissazione anticipata: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>								
			15 Importo totale della cauzione in moneta nazionale ⁽⁵⁾ :								
			16 Attribuzione richiesta: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>								
17 RESTITUZIONE PREFISSATA VALIDA IL <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td></tr></table>											
18 Condizioni particolari:											
19 Ultimo giorno di validità:			20 Tolleranza: ...% in più								
21 Validità prorogata fino al <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td></tr></table> compreso						23 Rilasciato a _____, il <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td></tr></table> con il N°					
A _____, il <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td></tr></table>						24 Timbro e firma dell'organismo emittente:					
22 Timbro e firma dell'organismo emittente del titolo:											

⁽¹⁾ Da riempire se la casella 24 non è utilizzata.⁽²⁾ Queste indicazioni si possono riferire a più prodotti nei casi previsti dalla regolamentazione comunitaria.⁽³⁾ Da riempire secondo la regolamentazione dello Stato membro di emissione; questa menzione non riguarda la validità del titolo.⁽⁴⁾ Con indicazione dell'unità.⁽⁵⁾ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 paragrafo 2, dell'articolo 2 paragrafo 2 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1134/68.⁽⁶⁾ Peso netto, volume, ecc. con indicazione dell'unità.